

Patologia del matrimonio. Separazione personale dei coniugi e scioglimento del vincolo

Prof. Adabella Gratani





SEPARAZIONE

- Rimedio transitorio nell'attesa o della riconciliazione o dello scioglimento del vincolo.
- Rimedio dinanzi alla crisi del rapporto matrimoniale.
- trova ragione nei seguenti presupposti (anche alternativi):
 - intollerabilità della prosecuzione della comunione di vita tra i coniugi;
 - rischio di grave pregiudizio all'educazione della prole (art. 151, 1° co., c. c.).





EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

- Sospensione dei diritti e degli obblighi dei coniugi incompatibili con la cessazione della convivenza.
- Non si sospendono i doveri di assistenza e reciproco rispetto, il cui contenuto tuttavia muta (Cass. civ., sez. I, 17.07.1999, n. 7566; *contra* Cass. civ., sez. I, 18.09.1997, n. 9287).
- In presenza di particolari circostanze, il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito (art. 156 bis c. c.).





SEPARAZIONE CONSENSUALE

- Ha titolo nell'**accordo** dei coniugi omologato dal tribunale.
- L'atto di separazione è un **negozio giuridico bilaterale** che può contenere disposizioni sia di contenuto patrimoniale, sia riguardanti i rapporti con i figli.
- L'**omologazione** è condizione legale necessaria di efficacia dell'atto (Cass. civ., sez. I, 22.11.2007, n. 24321).





SEPARAZIONE GIUDIZIALE

- Ha titolo nel provvedimento del giudice.
- Il procedimento ha natura contenziosa e si instaura su domanda di uno dei coniugi (legittimato è anche colui che abbia dato causa alla crisi del matrimonio).
- Il procedimento di separazione e quello di divorzio sono entrambi regolati dalla medesima disciplina (art. 4 l. divorzio).





ADDEBITO

- La dichiarazione di addebito può essere pronunciata, su richiesta di uno dei coniugi, qualora l'intollerabilità della convivenza sia dipesa dall'inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 151 c. c.).
- Ai fini della pronuncia di addebito, deve sussistere la prova del nesso di causalità tra violazione ed intollerabilità della convivenza.
- Può riguardare anche entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. I, 20.04.2011, n. 9074).





ADDEBITO E RESPONSABILITÀ CIVILE

- Questione dibattuta è se l'addebito possa essere fonte di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c. c.
- Ingresso della responsabilità civile nel diritto di famiglia (Cass. civ., sez. I, 15.09.2011, n. 18853; Cass. civ., sez. I, 01.06.2012, n.8862).
- La giurisprudenza ritiene che la dichiarazione di addebitabilità debba essere contestuale alla pronuncia di separazione. E QUINDI Nega che la domanda di addebitabilità possa essere proposta successivamente alla sentenza di separazione. Vedi Cass. civ., sez. I, 23.07.2010, n. 17349.



RICONCILIAZIONE

- Estingue gli effetti della separazione che può nuovamente essere richiesta solo per fatti sopravvenuti.
- Libertà di modi e forme (art. 157 c. c.).
- Si discute se il comportamento non equivoco sia un comportamento concludente ovvero se sia sufficiente la presenza di fatti obiettivi, a prescindere dall'intento delle parti (Cass. civ., sez. I, 01.10.2012, n. 16661).





SEPARAZIONE DI FATTO

- Situazione determinata dai coniugi, nella loro autonomia, a prescindere dal provvedimento del giudice.
- Fattispecie produttiva di taluni effetti giuridici: vedi art. 235, n. 1, c. c., e art. 6 l. adozione.
- Va distinta dall'allontanamento ingiustificato ex art. 146 c. c.





EFFETTI DELLA SEPARAZIONE LEGALE SUI RAPPORTI PATRIMONIALI

- Scioglie la comunione legale.
 - Non è causa di cessazione del fondo patrimoniale.
 - Non è causa di cessazione dell'impresa familiare.
 - Permane il dovere di assistenza materiale sotto forma di corresponsione di un assegno di mantenimento.
-
- Il coniuge separato conserva il diritto all'assistenza previdenziale.
 - Il coniuge separato conserva i medesimi diritti successori del coniuge non separato (salvo il caso in cui la separazione gli sia addebitata)





ASSEGNO ALIMENTARE

Con la **sentenza n. 12196/2017**

L'assegno ALIMENTARE è una misura di sostegno che deve essere versata ai familiari più stretti in **condizioni di reale stato di bisogno fisico o economico** che non sono in grado di provvedere interamente o in parte al proprio sostentamento.

ESEMPIO

- Se il coniuge con il reddito più basso ha la possibilità di mantenersi da sé o se anche è disoccupato ma in età e in condizioni di salute per lavorare, non ha più diritto a niente.
- Gli alimenti sono delle prestazioni economiche con finalità meramente assistenziale nei confronti dei familiari che versano in **stato di bisogno**.
- **Per legge, l'obbligo di versare gli alimenti grava su:**
 - coniuge;
 - tutti i figli, siano essi naturali, legittimi o adottivi;
 - genitori;
 - generi e nuore;
 - suocero e suocera;
 - fratelli e le sorelle;





ASSEGNO ALIMENTARE

- ❑ presupposti:
- ❑ concreta situazione di **bisogno economico**, ovvero l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento in maniera autonoma.
- ❑ non avere un reddito sufficiente e non essere nella condizione per lavorare. Altro presupposto imprescindibile è il **vincolo di parentela** tra le parti e, infine, la **disponibilità economica** di chi è tenuto a versare gli alimenti.

- ❑ Gli assegni alimentari/di mantenimento versati IN UNA UNICA SOLUZIONE OPPURE mensilmente soggetti a rivalut monet.
- ❑ in **misura proporzionata** rispetto alle condizioni economiche di chi è obbligato e allo stato di necessità di chi li riceve.
- ❑ l'ammontare degli alimenti non deve superare quanto strettamente necessario all'acquisto dei beni di prima necessità, delle medicine o delle spese di affitto, sempre in riferimento alla condizione sociale del beneficiario.

- ❑ **Nei confronti dei figli** - anche maggiorenni -, i genitori sono tenuti al mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
- ❑ Gli alimenti hanno natura strettamente personale, quindi non possono essere ceduti a terzi, non si ereditano e non possono essere oggetto di rinuncia o compensazione.



ASSEGNO DI MANTENIMENTO: PRESUPPOSTI

Con la **sentenza n. 12196/2017**

L'assegno di mantenimento mira a preservare, al coniuge meno benestante lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, i due redditi tra loro si devono sino a portare a una sorta di parità, salve le spese che le parti dovranno affrontare a seguito della separazione.

- Non addebitabilità della separazione.
- Mancanza di adeguati redditi propri.
- Disamina delle Condizioni economiche dell'obbligato.
- Modalità di accertamento, applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 5 l. divorzio. Si veda Cass. civ., sez. I. 20.02.2012, n. 4178; Cass. civ., sez. I. 24.04.2007, n. 9915.
- **Valutazione sull'assegnazione della casa familiare: i presupposti e gli interessi tutelati (es. minori)**
- Gli assegni alimentari/di mantenimento versati IN UNA UNICA SOLUZIONE OPPURE mensilmente soggetti a rivalut monet.



VICENDE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

- La **revisione** si attua per mezzo di un provvedimento del giudice.
- E ' possibile applicare l'art. 5 l. divorzio, dove si prevede un meccanismo automatico di **indicizzazione** alle variazioni del costo della vita.
- Il diritto all'assegno è soggetto a vicende costitutive ed estintive.





MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

- Il provvedimento che lo riconosce costituisce titolo esecutivo per l'esercizio del diritto in via coattiva (art. 414 c.p.c.).
- L'obbligo è solitamente adempiuto mediante corresponsione periodica.
- Si ammette, sia pure in modo non unanime, la corresponsione *una tantum* (prevista dalla l. divorzio).





GARANZIE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

- Al coniuge obbligato può essere chiesto di prestare idonea garanzia reale o personale (art. 156, 5° co., c. c.).
- Se l'obbligato non adempie, il tribunale può disporre, su domanda del coniuge avente diritto, la distrazione dei suoi redditi o proventi da lavoro; è possibile disporre il sequestro di parte dei suoi beni (art. 156, 6° co., c. c.).
- Il coniuge inadempiente è punibile ai sensi dell'art. 570 c. p.





LA POSIZIONE DEL CONIUGE SEPARATO RISPETTO ALLA SUCCESSIONE

- Il coniuge separato, conservando lo status di coniuge, ha gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 548, 1° co., c. c.).
- Il coniuge separato con addebito ha diritto ad un assegno vitalizio (legato *ex lege*) se, al tempo dell'apertura della successione, percepiva l'assegno alimentare ; viene parificato al coniuge divorziato per il diritto alla pensione di reversibilità e ad altre indennità.





LA CRISI DEL MATRIMONIO. IL DIVORZIO

- Legge 1° dicembre 1970 n. 898 parla di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
- Referendum abrogativo del 1974.
- Legge 6 marzo 1984 n. 74 di riforma della disciplina del divorzio

Irreparabile rottura della comunione di vita materiale e spirituale causata dal verificarsi di una delle cause tassative previste dalla legge (art. 3 l. div.).

-CAUSE SEPARAZIONE

-UNA CONDANNA **PENALE** GRAVE per reati passati in giudicato verso terzi, nei confronti del coniuge o del figlio.



CAUSE DI DIVORZIO

SEPARAZIONE CAUSA DI DIVORZIO

(ART. 3, N. 2, LETT. B, L. DIV.).

- Il protrarsi della separazione attesta l'irreversibilità della crisi del matrimonio.
- Durata minima pari a tre anni.
- Non rileva la separazione di fatto.





EFFETTI DEL DIVORZIO SULLO STATUS DI CONIUGE

- Il divorzio estingue lo status di coniuge.
- *Retaggio* : La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio, fatta salva la tutela della suo diritto alla identità personale (Cass. Sez. civ., sez. I, 05.10.1994, n. 8081).
- Il divorzio non è una causa di perdita della cittadinanza prevista dalla legge.





ASSEGNO DIVORZILE

- Natura discussa.
- A seguito della l. n. 74/'87, è prevalente la **funzione assistenziale**.
- Altri parametri, come la durata del matrimonio e le ragioni della decisione, incidono sulla sua quantificazione (Cass. civ., sez. I, 31.01.2012, n. 1337).
- AUTOSUFFICIENZA – capacità lavorativa , patrimonio, etc.
- Tenore di vita





DISTINZIONE

- **Assegno di mantenimento e assegno divorzile: le differenze**
- Assegno di mantenimento e assegno divorzile (o di divorzio) non sono la stessa cosa: il primo viene erogato in seguito alla separazione, il secondo dopo la sentenza di divorzio.
- Per fare chiarezza tra questi due istituti, spesso confusi, si fa riferimento ad un'importante sentenza della Corte di Cassazione: la **numero 12196 del 2017**. Qui vengono sanciti i principi di distinzione di questi benefici economici.

- l'assegno di mantenimento subentra nel periodo di separazione coniugale; deve essere erogato dal coniuge economicamente più forte nei confronti dell'altro e il suo ammontare deve garantire il mantenimento del **tenore di vita** al momento del matrimonio.
- Invece, per l'assegno divorzile le regole sono diverse: esso subentra dopo la sentenza di divorzio e non è vincolato al mantenimento del tenore di vita. In questo caso, infatti, l'assegno serve all'**autosufficienza** del coniuge economicamente più debole. Quindi, se l'ex coniuge ha la possibilità di mantenersi da sé o è nelle condizioni di lavorare, il diritto all'assegno divorzile decade, così come se contrae nuove nozze, unione civile o una stabile convivenza.





VICENDE, TUTELA, ESTINZIONE

- Per quanto riguarda le vicende e le tutele, la giurisprudenza applica la medesima disciplina vista per il caso di separazione.
- L'obbligo cessa quando il coniuge avente diritto passa a nuove nozze. Non rileva, allo stesso fine, la convivenza *more uxorio* (Cass. civ., sez. I, 11.08.2011, n. 17195; *contra* però App. Bologna, 09.04.2013, n. 394).





LA CORRESPONSIONE IN UNICA SOLUZIONE

- Bilanciamento tra solidarietà post-coniugale ed esigenza di garantire in via definitiva l'assetto di interessi che consegue al riacquisto dello stato libero.
- Art. 5, 8° co., l. div., demanda al giudice un controllo di equità.
- Limitata rilevanza della regola *rebus sic stantibus*.





DIRITTO ALL'ASSEGNO E AUTONOMIA NEGOZIALE

- Orientamento restrittivo della giurisprudenza che si va allentando.
- Dottrina prevalente: atti di natura contrattuale, a contenuto determinativo, delega all'autonomia privata (privatizzazione dei rapporti).
- In base all'art. 160 c. c., sussiste un rapporto dialettico tra la inderogabilità degli obblighi e la determinazione del contenuto dell'accordo.





ULTERIORI EFFETTI DI ORDINE PATRIMONIALE

- Assegno *post mortem* (art. 9 l. div.).
- Diritto alla pensione di reversibilità in presenza di assegno divorzile.
- Diritto all'indennità di fine rapporto (anch'esso condizionato alla spettanza dell'assegno divorzile).





PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI IN CASO DI CRISI DELLA COPPIA

- Nei riguardi dei figli si applica la medesima disciplina sia in caso di separazione, sia in caso di divorzio, sia infine in caso di crisi della convivenza *more uxorio*.
- Disciplina attuale: legge 08.02.2006, n. 54, che ha introdotto gli artt. 155 *bis* - 155 *sexies* c. c.





AFFIDAMENTO CONDIVISO

- Diritto del minore alla bigenitorialità (sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata nel 1994).
- Diritto dei figli a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (Cass. civ., sez. I, 11.08.2011, n. 17091).
- Pari dignità di altre forme di affidamento, ma solo se maggiormente rispondenti al preminente interesse del minore secondo una precisa motivazione da parte del giudice.





ACCORDO DEI CONIUGI E CONTROLLO GIUDIZIALE

- Art. 155, 2° co., c. c.: il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i coniugi. Loro utilità ad evitare una soluzione etero imposta.
- Esercizio congiunto della potestà: ipotesi di disaccordo e intervento del giudice.
- Alcuni autori ritengono che possa applicarsi l'art. 316 c. c.
- La dottrina prevalente opta per il ricorso al Tribunale, che decide con rito abbreviato (art. 38 disp. attuaz. c. c.).
- Applicabile l'art. 709 c. p.c.





ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

- Art. 155, 4° co., c. c.: attribuzione del diritto all'assegno, in caso di sproporzione dell'onere contributivo legato al mantenimento in forma diretta (capovolgimento rispetto alla precedente disciplina).
- Si ritiene trattarsi di assegno perequativo per compensare le maggiori spese sostenute dal genitore con cui il figlio convive.





PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO

- I parametri hanno la funzione di limitare la discrezionalità del giudice e degli stessi genitori.
- E' previsto l'accertamento del giudice relativamente agli aspetti economici (art. 156, 6° co., c. c.).





AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E OPPOSIZIONE ALL’AFFIDAMENTO CONDIVISO

- Criteri per l’affidamento individuale e casistica ricorrente (distanza tra le residenze, manifesta inidoneità educativa, etc.).
- La domanda di affidamento esclusivo manifestamente infondata: valutazione del comportamento, condanna per lite temeraria, risarcimento dei danni (Cass. civ., sez. I, 29.03.2012, n. 5108; Trib. Roma, sez. I, 10.01.2013 e Trib. Roma, sez. I, 11.10.2012).





LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI

- Può essere richiesta in ogni momento.
- E' competente il tribunale ordinario (salvo che sia richiesto un provvedimento ablativo della potestà, ex art. 330 e 333 c. c.).
- Possibilità per l'obbligato di ottenere la revisione dell'assegno in caso di costituzione di una nuova famiglia e nascita di un nuovo figlio (Cass. civ., sez. I, 22.03.2012, n. 4551).





DIRITTO ALL'ABITAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

- Art. 155. 4° co., c. c. e, in precedenza, art. 6 l. div.
- *Ratio* esclusiva è il prevalente interesse della prole, secondo la giurisprudenza prevalente (*leading case* è Cass. Sez. un. 1995, che ha escluso il diritto all'assegnazione in assenza di prole; v. più di recente Cass. civ., sez. I, 09.08.2012, n. 14348 e Cass. civ., sez. I, 22.03.2012, n. 4555).





NATURA DEL DIRITTO

- Si dibatte tra diritto personale di godimento o diritto reale di godimento.
- Rilevanza pratica: ripartizione delle spese e identificazione del soggetto tenuto a sostenere le spese straordinarie.
- Cass. 13.06. 2007, n. 6192, lo ha qualificato come diritto personale di godimento, con la conseguenza che il pagamento dell'ICI incombe sul proprietario e non sull'assegnatario.





OPPONIBILITÀ AI TERZI

- L'attuale disciplina ha eliminato il rinvio all'art. 1599 c. c., con la conseguenza che, in base ad un'interpretazione letterale, il diritto parrebbe inopponibile prima della trascrizione.
- In precedenza il contrasto era stato composto da Cass. sez. un., 26.07.2002, n. 11069.





POTESI DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

- L'art. 155 quater c. c. introduce tra le ipotesi di revoca un nuovo matrimonio o la convivenza *more uxorio*.
- Interpretazione restrittiva: non si tratta di automatica decadenza, ma occorre una pronuncia del giudice (Corte Cost. 30.07.2008, n. 308).





FIGLI MAGGIORENNI

- Titolarità del diritto all'assegno in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente (Cass. civ., sez. I, 22.03.2012, n. 4555).
- Diritto all'assegno, non soggetto a termine, in capo al figlio portatore di *handicap*.





Grazie dell'attenzione

